

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

CONTRATTO INTEGRATIVO

RINNOVO QUADRIENNIO 2006-2009

Sottoscritto da:

**FILCAMS
C.G.I.L. GENOVA**



**PORTO ANTICO DI
GENOVA S.P.A.**



Il giorno 5 del mese di luglio 2007 si è raggiunto l'accordo tra La Società Porto Antico di Genova S.p.a. , le rappresentanze Sindacali Aziendali e l'Organizzazione Sindacale Filcams-CGIL per il rinnovo del contratto integrativo aziendale del 29/01/2002 scaduto in data 31 dicembre 2005.

PREMESSA

Il presente accordo conferma e rinnova, sino al 31 dicembre 2009, conformemente alla normativa vigente e alle intese maturate tra La Società e i lavoratori dipendenti nel corso del quadriennio precedente, il Contratto integrativo già redatto e recepito, siglato il 29 gennaio 2002 e avente scadenza il 31 dicembre 2005. Dopo la sopraccitata scadenza, il presente accordo avrà validità sino al rinnovo dello stesso.

La Porto Antico di Genova S.p.A., d'ora in avanti la Società e i lavoratori della stessa nelle qualifiche di impiegati, operai e quadri d'ora in avanti i dipendenti, rappresentati dal RSA con l'assistenza dalla FILCAMS –CGIL siglano il presente accordo, sentita anche la relazione della Società in merito all'andamento produttivo della stessa, alle attività svolte nel quadriennio precedente e dopo aver analizzato le richieste dell'Organizzazione Sindacale, d'ora in avanti le OO.SS.

Il presente documento assume come proprio lo spirito del protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli aspetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e intende realizzare lo sviluppo delle relazioni industriali nelle aziende, migliorandolo e finalizzandolo anche all'incremento dell'immagine e produttività della Società, attraverso sistemi partecipativi e condivisi, mirati a favorire gli obiettivi del sistema impresa, consentendo alle lavoratrici e lavoratori di ottenere benefici economici proporzionati al miglioramento dei risultati, e altresì consentendo alla Società di mantenere la propria visibilità, la propria efficienza e sviluppare l'incremento dei livelli occupazionali.



Art. 1. RELAZIONI SINDACALI , DIRITTO D'INFORMAZIONE

Le parti confermano come da precedente accordo sull'efficacia delle relazioni sindacali quale strumento utile di partecipazione di tutti i dipendenti allo sviluppo della Società. Per quanto sopra:

- a) garantire la piena attuazione del suddetto accordo e di quanto previsto dal CCNL.
- b) definire e sviluppare metodi partecipativi, collaborativi e di prevenzione alle eventuali situazioni di criticità, garantendo il corretto svolgersi delle relazioni all'interno della Società fra tutti i lavoratori, i Servizi e la Direzione, concorrendo anche in questo modo alla piena realizzazione degli obiettivi prefissati.
- c) operare di concerto per un ambiente lavorativo sano e sicuro e per un clima organizzativo tale da permettere la piena valorizzazione e il riconoscimento delle risorse umane.
- d) prevedere incontri periodici di informazione con le OO.SS. firmatarie dell'accordo. Viene pertanto istituito con cadenza semestrale a decorrere dalla firma del presente accordo, un incontro per la verifica della puntuale applicazione del contratto, per l'adattamento alle modificazioni della normativa di legge attraverso i necessari addenda per recepire le nuove norme.

Art. 2 - DECLARATORIA DEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO

Viene confermata l'attuale declaratoria dei livelli retributivi così come precisato nell'addendum al contratto integrativo precedente del 29/01/02.

Eventuali variazioni organizzative che dovessero rendere necessario un cambiamento della stessa saranno inserite in apposito addendum.

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO

Il lavoro effettivo si svolge normalmente n 38,5 ore settimanali distribuite in 5 giornate dal lunedì al venerdì con orario giornaliero di 8 ore per 4 giorni e di 6,5 ore per un giorno. Resta inteso che i lavoratori a tempo pieno percepiranno la normale retribuzione dovuta per le 40 ore settimanali. I lavoratori part-time seguiranno lo stesso regime, con la riproporzione della riduzione in relazione alla percentuale di lavoro da essi prestata.

La riduzione di orario viene ottenuta con la fruizione dei ROL per 72 ore annue così come già attualmente in vigore. Per i lavoratori part-time la fruizione sarà sempre in relazione alla percentuale di lavoro prestata.

Posto che l'orario di lavoro straordinario di cui all'articolo successivo, avrà inizio dopo la 40 ora, il tempo lavorato intercorrente tra la 38.1/2 e la 40 ora, preventivamente autorizzato dalla Società, verrà inteso come lavoro fino alla 40 ora, denominato ore extra e retribuito con la normale retribuzione di fatto.



Nel caso in cui le ore di lavoro extra ricadano in giornate lavorative festive e/o in fascia notturna, verranno applicate, per tali ore, le maggiorazioni previste dal C.C.N.L.

Le suddette ore non seguiranno il regime della Banca delle Ore.

L'apposizione fissa della riduzione dell'orario di lavoro viene stabilita per perfezionare quanto sottoscritto nel Contratto Integrativo precedente.

Resta inteso che l'orario stabilito deve essere rispettato da tutto il personale.

Tuttavia, casi particolari dovuti a precise esigenze organizzative che impediscano la riduzione di orario settimanale sopra definita saranno diversamente programmati dalla Società, per garantire l'intero recupero delle ore extra maturate nell'anno entro la fine dell'anno.

La suddetta clausola avrà decorrenza dal primo mese successivo alla firma del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 4 – BANCA DELLE ORE

Viene, in via generale, confermato il meccanismo creato dal precedente accordo integrativo a carattere sperimentale con le seguenti modificazioni in termini di incremento della percentuale da erogare per il recupero delle ore accantonate.

C.,C.N.L. % maggiorazione	Contratto Integrativo del 1/1/2002 - % recupero	Contratto Integrativo del 05/07/2007 % recupero
Straordinario. 15%	20%	22%
Straordinario 20%	25%	27%
Staordinario 30%	40%	44%
Straordinario 50%	60%	63%

La maggiorazione così incrementata verrà erogata nella sua totalità nello stesso periodo di paga in cui verrà erogato l'emolumento per lavoro straordinario stabilito dal contratto originario in relazione alla istituzione della banca ore (50%).

Le ore accantonate e non recuperate entro i sei mesi successivi decadranno e non daranno corso ad alcun pagamento.

Nel caso si verificassero situazioni ostative al recupero previsto nei termini del presente articolo, quali malattia di durata superiore ai 30 gg, infortunio fino alla guarigione, maternità obbligatoria e congedi parentali nella totalità dell'assenza prevista per legge, oltre ad eventuali richieste esplicite da parte della Società di attività lavorativa nei giorni programmati per il recupero che dovranno essere comunicate dalla Società per iscritto al dipendente, le ore accantonate saranno recuperate nel semestre successivo a quello di riferimento con programmazione



concordata e trasmessa per iscritto alla Società a firma dal Capo Servizio di competenza.

La suddetta clausola avrà decorrenza dal primo mese successivo alla firma del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 5 - INDENNITA' DISAGIO TURNO

Al personale cui, per esigenze aziendali viene richiesta una prestazione in turno con giornata di riposo diversa dalle giornate di sabato e domenica, spetta una indennità di disagio per le prestazioni svolte in tali giornate pari a euro 7,00 /giorno. La suddetta indennità non sostituisce la retribuzione per lavoro straordinario dovuta nelle sopraccitate occasioni che verrà conteggiato ed erogato seguendo il meccanismo della banca delle ore.

L'indennità di disagio potrà essere corrisposta anche agli impiegati che, per ragioni di servizio, in determinati periodi dell'anno, si trovino nella condizione di lavorare secondo il criterio di cui al punto precedente. L'indennità non verrà corrisposta per i contratti a tempo parziale verticale con prestazione prevalente di sabato e domenica.

Art. 6 - FERIE

Fermo restando la normativa vigente in materia di ferie, intendendo per queste un periodo di riposo continuativo per consentire la ripresa delle energie lavorative spese dal dipendente nel corso dell'anno e in relazione alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le ferie maturate nell'anno in corso verranno programmate coerentemente con le esigenze aziendali.

Si precisa inoltre che:

- a) La settimana lavorativa si intende di 5 giornate lavorative anche per i turnisti.
- b) Alle assenze giornaliere per ferie o in periodi stabiliti dalla Società possono essere aggiunte, cumulativamente (con trasformazione in giornata piena), eventuali ore extra effettuate, ex festività, banca ore, che devono essere recuperate nel corso dell'anno di maturazione o per quanto concerne la banca ore, del periodo stabilito dall'art. 4 del presente contratto integrativo.
- c) Eventuali periodi di ferie residue dall'anno precedente dovranno altresì essere fruiti secondo apposito programma, in accordo con la Società, entro 18 mesi dalla scadenza dell'anno di maturazione.

Art. 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Società promuove la formazione professionale per favorire la crescita delle singole professionalità a vantaggio dell'ottimizzazione delle prestazioni e della



soddisfazione professionale dei lavoratori. Gli interventi formativi possono essere anche proposti anche dal personale e valutati dalla Società in relazione a bisogni generali di formazione.

La formazione di cui al presente articolo non comprende la formazione obbligatoria prevista per l'apprendistato, né quella relativa alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro che devono essere attuate per legge, ma si riferisce a fabbisogni specifici di singoli settori aziendali e sarà proposta dai Capo Servizio e approvata dalla Direzione anche in relazione al budget stabilito.

Gli interventi formativi faranno parte del curriculum aziendale del dipendente. La formazione potrà essere svolta esternamente o internamente alla Società.

La formazione sarà svolta prevalentemente in orario di lavoro con obbligo di frequenza.

Le assenze superiori al 20% invalideranno la formazione.

Art. 8 – BUONI PASTO

Viene confermata l'erogazione del buono pasto del valore di euro 5,16= in relazione alle giornate di effettiva presenza del lavoratore.

Art. 9 - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI MALATTIA E CARENZA INFORTUNIO

L'integrazione della retribuzione, in caso di malattia, viene incrementata dal 75% al 100% dal 4 al 20 giorno.

Analogamente i primi tre giorni di carenza infortunio verranno erogati al 100% della retribuzione di fatto.


Quanto sopra con decorrenza dalla firma del presente accordo.

Art. 10 - PREMIO DI RISULTATO

Il meccanismo di determinazione del premio resta invariato d'accordo tra le parti. La tabella allegata al contratto integrativo del 29 gennaio 2002 viene implementata come segue da tabella di cui all'allegato (a) al presente accordo.

Si precisa che per il solo anno 2007, in relazione al presente accordo, la Società erogherà, in occasione dell'acconto del premio di produzione (ottobre 2007), una somma aggiuntiva pari al 15% dell'acconto che sarà pagato a tale data.

Tali valori verranno desunti dal bilancio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla voce (A1) di cui all'art. 2425 C.C.“ ricavi delle vendite e delle prestazioni”



6

Art. 11 - COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DEL SUPERAMENTO DELLE 48 ORE DI STRAORDINARIO SETTIMANALE

Il presente accordo stabilisce che, in caso si verificasse tale superamento, la Società effettuerà la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro annualmente, nel mese di dicembre.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 05 luglio 2007
data validità contratto

Porto Antico di Genova S.p.A.


Paolo Merlo



Genova, 6 agosto 2007
data firma contratto


FILCAMS C.G.I.L. Genova

Giancarlo Guarneri



Il Rappresentante Sindacale Aziendale

Maurizio Aloisi



Contratto integrativo del 5 luglio 2007

Allegato (a)

Cifra di affari Lire milioni		Cifra di affari Euro / 000		precedente integrativo		Rivalutazione
				Scaglione di premio		9%
				Lire	Euro	nuovo Premio
<i>Per cifra di affari inferiore a 9 miliardi di lire non viene calcolato alcun premio</i>						
9.001	9.500	4.649	4.906	400.000	207	225
9.501	10.000	4.907	5.165	425.000	219	239
10.001	10.500	5.165	5.423	450.000	232	253
10.501	11.000	5.423	5.681	475.000	245	267
11.001	11.500	5.682	5.939	500.000	258	281
11.501	12.000	5.940	6.197	525.000	271	296
12.001	12.500	6.198	6.456	550.000	284	310
12.501	13.000	6.456	6.714	575.000	297	324
13.001	13.500	6.714	6.972	600.000	310	338
13.501	14.000	6.973	7.230	625.000	323	352
14.001	14.500	7.231	7.489	650.000	336	366
14.501	15.000	7.489	7.747	675.000	349	380
15.001	15.500	7.747	8.005	700.000	362	394
15.501	16.000	8.006	8.263	725.000	374	408
16.001	16.500	8.264	8.522	750.000	387	422
16.501	17.000	8.522	8.780	775.000	400	436
17.001	17.500	8.780	9.038	800.000	413	450
17.501	18.000	9.039	9.296	825.000	426	464
18.001	18.500	9.297	9.554	850.000	439	478
18.501	19.000	9.555	9.813	875.000	452	493
19.001	19.500	9.813	10.071	900.000	465	507
19.501	20.000	10.071	10.329	925.000	478	521
20.001	20.500	10.330	10.587	950.000		521
20.501	21.000	10.588	10.846	975.000		521
21.001	21.500	10.846	11.104	1.000.000		521
21.501	22.000	11.104	11.362	1.025.000		521
22.001	22.500	11.363	11.620	1.050.000		521
22.501	23.000	11.621	11.879	1.075.000		521
23.001	23.500	11.879	12.137	1.100.000		521